



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.533 DEL 07/03/2023

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.366

**Serie C Gold n.17**

**Gir. ORO**

**2 Giornata**

OMOLOGAZIONE GARE DEL 05 MARZO 2023

Gara n.

10795	ATV San Bonifacio	VIRTUS MURANO 1954 giocata il 04/03/2023 (ROSSI A., CASTELLANETA A.)	91 - 88
10796	PIZETA EXPRESS Carre'	HORM ITALIA Pordenone giocata il 04/03/2023 (TADIC S., CAVINATO F.)	64 - 76
10797	MONTELVINI Montebell.	U.S.D. S Z JADRAN giocata il 04/03/2023 (CENEDESE I., VOLGARINO M.)	64 - 81
10798	BK PIANI BOLZANO	CALORFLEX Oderzo (COTUGNO N., COLUSSI F.)	66 - 73

## PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

10795	ALVISE TURCHETTO (VIRTUS MURANO 1954)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, rilevato che durante un time-out un tesserato della squadra ospite ha colpito il plexiglass di protezione della panchina, rompendolo; tenuto conto che il tesserato in questione non è stato individuato dai direttori di gara, che hanno dovuto pertanto sanzionare l'allenatore della squadra Virtus Murano con un fallo tecnico; considerato che, a mente dell'art. 35 Regol. Giustizia, in caso di mancata individuazione della persona responsabile di comportamenti che abbiano causato danni a persone o cose, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci, fermo restando l'obbligo per la società di appartenenza degli autori del fatto di risarcire i danni; Stante l'assenza della figura del dirigente accompagnatore della società Virtus Murano 1954, si commina all'allenatore TURCHETTO ALVISE la sanzione della inibizione per quindici giorni dalla pubblicazione della presente decisione, disponendo altresì l'obbligo per la società VIRTUS MURANO 1954 ASD di risarcire i danni causati dal comportamento del proprio tesserato (art. 35, co. 2-4 Regol. Giustizia, art. 38 co. 3 Regol. Esec. Gare ).
10796	HORM ITALIA Pordenone	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ASD SISTEMA BK PORDENONE la sanzione dell'ammenda di € 105,00 per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori nei

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.366

**Serie C Gold n.17**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

confronti degli arbitri durante tutta la gara. Si tiene conto della recidiva (Art. 27 co. 4/b , art. 24 Regolam. Giustizia).

**Gir. ARGENTO**

**2 Giornata**

OMOLOGAZIONE GARE DEL 05 MARZO 2023

Gara n.

10827	ORANGE1 BASSANO	GSI GROUP San Dona' di P. giocata il 04/03/2023 (ALLEGRO D., ANGELI N.)	62 - 74
10829	PULIMAC Verona	IS COPY Trieste (TOFFANO F., AZZALI G.)	66 - 90
10830	GRIFAS Venezia	SECIS Jesolo giocata il 04/03/2023 (BONANO T., BACCIN T.)	82 - 102

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

10827	ORANGE1 BASSANO	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ORANGE1 BASKET BASSANO la sanzione dell'ammenda di € 112,00 per la mancata designazione del dirigente accompagnatore, la cui presenza è obbligatoria per il campionato disputato (art. 38 comma 1/f, art. 9.5 DOA).
-------	-----------------	---

Roberto Immucci  
GIUDICE SPORTIVO

-----  
07/03/2023